
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. DEL 20 settembre 2021

Deliberazione n.

12

—/2021

del

CONTROVERSIA AMAT S.P.A C/ MARCO PASCALE: DETERMINAZIONI.

ALLEGATI:

All. n. 1: nota del 04 marzo 2021 - prot. n. 4041

All. n. 2: mail del 14/07/2021 - prot. n. 13407

All. n. 3: nota del 14 luglio 2021 – prot.az. n. 13385

All. n. 4: mail del 18 agosto 2021 prot. az. n. 15253

Il Direttore Generale f.f., di concerto con il Direttore Amministrativo f.f., riferisce e propone quanto segue.

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Taranto, il Sig. Marco Pascale ha adito in giudizio l'Azienda al fine di ottenere il risarcimento del danno per la mancata costituzione del rapporto di lavoro dal 27 settembre 2020 al 26 settembre 2021. In particolare, il ricorrente risultava collocato utilmente nella graduatoria aperta redatta a seguito della selezione pubblica, per soli titoli, indetta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 115 del 26/11/2019, per l'assunzione a termine di Operatori di esercizio. Allo stesso, tuttavia, è stata contestata la decadenza dalla graduatoria per la sussistenza, a suo carico, di condanne penali, passate in giudicato, ostative all'assunzione. Il Sig. Pascale, utilizzato presso l'Azienda con contratto di somministrazione per lo svolgimento delle mansioni di Operatore di esercizio dal 27 settembre 2019 al 26 settembre 2020, nel ricorso ha sostenuto, altresì, che, quantomeno, al pari di altri suoi colleghi, avrebbe dovuto essere assunto nelle forme della somministrazione, tramite la Società Lavorint, per un ulteriore mese (ossia dal 28 settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020). Alla luce di tanto, ha chiesto al competente Tribunale la condanna della Società al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- al fine di resistere in giudizio, con nota del 04 marzo 2021 - prot. n. 4041 (**All. 1**) è stato affidato incarico all'Avv. Giuseppe A. Fanelli.
- Il citato legale con mail del 14/07/2021, prot. n. 13407 (**All. 2**), ha reso noto che in occasione della prima udienza, tenutasi lo scorso 13 maggio, il ricorrente per il tramite dei suoi legali ha prodotto in giudizio il provvedimento di riabilitazione reso dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto. Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Leone, sulla scorta di tanto, ha aggiornato la trattazione della causa al 19 luglio 2021, invitando le parti a valutare una possibile definizione transattiva della controversia. L'avv. Fanelli, nella medesima occasione, dopo aver sottolineato le ragioni dell'Azienda, così come evidenziate nella memoria di costituzione, ha suggerito, comunque, di transigere la controversia per tre ragioni:

- 1) il favore del Tribunale di Taranto circa la conciliazione delle liti;
- 2) l'alea fisiologica del giudizio;
- 3) la già avvenuta transazione di vicenda analoga riguardante altro lavoratore (in particolare trattasi della controversia promossa dal sig. Denaro Carlo).

Alla luce di tanto, il legale officiato ha consigliato di formulare proposta conciliativa, offrendo la corresponsione in favore del ricorrente di una somma analoga a quella già offerta al ricorrente Danaro Carlo (pari ad € 700,00 euro, al lordo delle ritenute di Legge, ove operande, e contributo

- loro per spese legali di € 500,00, oltre oneri accessori). Tanto a saldo e stralcio di ogni pretesa;
- con nota del 14 luglio 2021 – prot.az. n. 13385 **(All.3)**, il Presidente del C.d.A. ha richiesto all'Avv. Fanelli di concordare con la controparte un rinvio dell'udienza del 19 luglio 2021, stante il regime di *prorogatio* in cui all'epoca si trovava l'organo amministrativo;
 - con mail del 18 agosto 2021 prot. az. n. 15253 – **(All. 4)**, il legale dell'azienda ha comunicato il rinvio all'udienza al 23 settembre 2021 ed ha precisato che, in detta occasione, occorrerà comunicare al Giudice del Lavoro la proposta transattiva dell'Amat S.p.a..

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle motivazioni addotte dal legale officiato sulla base degli atti di causa, dell'esiguità della somma e delle determinazioni già assunte dall'Azienda in vicenda analoga (si veda all'uopo la delibera del C.d.A. n. 72 del 07 giugno 2021), si propone di definire bonariamente la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, instaurata dal Sig. Marco Pascale e, sulla scorta di tanto, all'udienza del 23 settembre 2021 formulare, per il tramite dell'Avv. Fanelli, proposta transattiva consistente nella corresponsione al ricorrente di euro 700,00, oltre contributo spese legali di euro 500,00, più oneri accessori, a tacitazione di qualsivoglia pretesa e diritto e con espressa rinuncia agli atti di causa e all'azione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(dott.ssa Maria Fabiola Menenti _____)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo _____)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visti gli allegati;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di prendere atto della relazione che precede e definire bonariamente la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, (procedimento civile R.G. n. 8379/2020) instaurata dal Sig. Marco Pascale e, sulla scorta di tanto, all'udienza del 23 settembre 2021 formulare, per il tramite dell'Avv. Fanelli, proposta transattiva consistente nella corresponsione al Sig. Marco Pascale di euro 700,00, oltre contributo spese legali di € 500,00, più oneri accessori, a tacitazione di qualsivoglia pretesa e diritto e con espressa rinuncia agli atti di causa e all'azione.



UAG

Egr. Avvocato
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, 40
74023 GROTTAGLIE (TA)

Oggetto: Conferimento incarico – parti AMAT S.p.A. c/Pascale Marco.

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'AMAT S.p.A., le conferisco l'incarico di rappresentare la Società nel giudizio promosso dal sig. Pascale Marco, rappresentato dagli avvocati Scapati e Scarano, in continuità ai precedenti incarichi.

L'udienza è fissata per il giorno 13/05/2021 – dott.ssa Leone.

Le competenze legali in suo favore saranno definite, come da preventivo che sarà sua cura trasmettere a stretto giro di posta.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013), cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:

- 1) curriculum vitae (in formato europeo);
- 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente);
- 3) il rischio di soccombenza (possibile, probabile, remoto);
- 4) copia della polizza assicurativa professionale.

A disposizione per ogni informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv.to Giorgia Gira)

Allegati: Modulo autocertificazione.

Al 2)

Oggetto: I: pascale c. amat**Mittente:** Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>**Data:** 13/07/2021, 15:12**A:** 'Tiziana Tursi' <tursi@amat.ta.it>

Ciao, ti invio la nota di Fanelli.

Domani la puoi protocollare in maniera riservata ?

Grazie

Fabiola

Da: avvocato fanelli [mailto:avv.fanelli@gmail.com]**Inviato:** martedì 13 luglio 2021 11:30**A:** Dott.ssa Fabiola Menenti**Oggetto:** pascale c. amat**Preg.ma Signora Avv. Fabiola MENENTI**

Unito al presente messaggio, trasmetto parere riservato sulla controversia in oggetto; allego altresì il documento nello stesso richiamato.

In attesa di conoscere le determinazioni dell'Azienda, invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI

— Allegati: —

PARERE SU TRANSAZIONE PASCALE_signed.pdf

313 kB

provvedimento di riabilitazione.pdf

4,0 MB

Preg.ma Signora Avv. Giorgia GIRA Presidente dell'AMAT S.p.A.

RISERVATA PERSONALE

Pascale c. AMAT S.p.A.

(Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro)

Con riferimento all'oggetto, comunico quanto segue.

Il 13.5.2021, presso il Tribunale di Taranto, dinanzi al Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Leone, si è tenuta la prima udienza della controversia in oggetto, nella quale avevo già provveduto a costituirmi nell'interesse dell'azienda con la memoria che allego in copia alla presente.

In detta occasione, peraltro, il difensore del ricorrente ha fatto presente che, con decisione del 3/4.2.2021 (all.to 1), il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha riabilitato il Pascale dalla condanna in precedenza inflittagli. In ragione di ciò, il Tribunale ha aggiornato la trattazione della causa all'udienza del 19.7.2021, invitando le parti a valutare una possibile definizione transattiva della vicenda.

Al riguardo, reputo opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Il provvedimento di riabilitazione è intervenuto abbondantemente dopo i fatti che hanno dato origine al contenzioso; già solo questo lo renderebbe per così dire del tutto ininfluenza.

Per altro verso, devo pure osservare che nel costituirmi in giudizio ho eccepito la manifesta inammissibilità e infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal Pascale. Nella sostanza, questi lamenta che, a differenza di altri soggetti, la Lavorint non lo abbia scelto per inviarlo in missione all'A.M.A.T. nel periodo dal 27 settembre al 31 ottobre 2020. Secondo detta prospettazione, però, l'Azienda sarebbe carente di legittimazione passiva in ordine alla pretesa di costituzione del rapporto di lavoro.

Quando un soggetto acquisisce lavoratori tramite un'agenzia di somministrazione, è questa che invia in missione i lavoratori che ha scelto; in tale scelta, l'agenzia è libera di attingere alle proprie risorse contrattualizzate. Soprattutto, in ordine a tale scelta, nella vicenda *de qua*, l'Azienda non è mai intervenuta.

Del resto, la mancata partecipazione al giudizio della Lavorint determinerebbe sicuramente un profilo d'inammissibilità delle censure che il Pascale rivolge all'AMAT; non essendo logicamente possibile che l'Azienda possa essere chiamata e subire le conseguenze di condotte di soggetti che sono diversi dall'Azienda stessa e che non hanno nemmeno la possibilità di difendersi in sede giudiziaria.

La pretesa risarcitoria azionata del Pascale sarebbe comunque infondata nel merito.

Come è stato ritualmente eccepito dallo scrivente, per accertare il reale svolgimento dei fatti e la totale estraneità dell'Azienda sulle scelte del personale che la Lavorint le ha somministrato, il rilievo della sussistenza a carico del ricorrente di una precedente condanna penale irrevocabile sarebbe decisivo per sancire l'assoluta infondatezza delle

pretese dallo stesso azionate e prima ancora della loro inammissibilità per sostanziale carenza d'interesse.

Tra i requisiti d'ammissione elencati all'art.1, del bando di selezione pubblica indetta dall'azienda, alla lettera c), è previsto per l'appunto quello di: *"non avere, a proprio carico, condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art.314 a art.356 del codice penale), delitti contro l'ordine pubblico (da art.414 a art.421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza (da art.442 a art.437 del codice penale),... delitti contro il patrimonio (da art.624 a art.648-ter 1)... previsti dal d.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii."*

Dalle verifiche compiute dall'Azienda è infatti emerso che a carico del ricorrente esiste una condanna irrevocabile per il reato di cui all'art.624 c.p..

Detta condanna era in base alle prescrizioni del bando della selezione ostativa alla costituzione di un rapporto lavorativo alle dipendenze dell'Azienda.

In altri termini, il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando ha legittimamente determinato la decadenza del ricorrente dalla graduatoria e il venir meno di ogni posizione giuridica soggettiva - anche di mera *aspettativa* - collegata all'utile collocazione nella graduatoria; collocazione, peraltro, venuta meno in ragione della stessa decadenza.

In dette condizioni, l'Azienda non poteva non giungere alla conclusione che il Pascale non possedesse più i requisiti per l'ammissione in servizio; tanto per l'esistenza di una condanna per delitto, ossia di una circostanza che, portando alla destituzione di un soggetto che sia già in servizio, deve implicitamente considerarsi anche come ostativa all'ammissione in servizio per chi non lo sia ancora.

A fronte di una disciplina concorsuale inequivoca e di una normativa applicabile che prevede la presenza di una condanna (anche non definitiva, per un delitto, anche se non attinente alle mansioni svolte o da svolgere) come ostativa all'assunzione in servizio, l'Azienda non poteva non assumere la contestata determinazione di escludere il Pascale dalla graduatoria.

Rispetto a tali profili di inammissibilità e infondatezza del ricorso del Pascale, la circostanza della sua intervenuta riabilitazione sarebbe del tutto influente.

Nondimeno, dopo l'illustrazione delle ragioni invocate a sostegno delle decisioni dell'Azienda, non posso non rilevare;

- da un lato, che, per quanto ho potuto percepire dall'atteggiamento manifestato dal magistrato affidatario della causa quando il difensore del Pascale ha documentato la sua riabilitazione, **il Tribunale vede con estremo favore la conciliazione di dette liti;**

- dall'altro, che **detta conciliazione consente di evitare la naturale alea del giudizio.**

Per quanto motivo, tenuto conto del fatto che l'Azienda ha già transatto analoga lite con tale Carlo Denaro, sono del parere che, fatte ovviamente salve le diverse determinazioni di codesta società, si potrebbe proporre al Pascale una definizione transattiva della lite alle stesse condizioni applicate nei confronti del Denaro (corresponsione al ricorrente della somma di € 700,00 al lordo delle ritenute di Legge, ove operande, a saldo e stralcio di ogni pretesa; contributo lordo per spese legali di € 500,00, oltre accessori).

A completa disposizione dell'Ente per ogni chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami e invio i migliori saluti.

Avv. Giuseppe A. FANELLI



FANELLI GIUSEPPE
ANTONIO
13.07.2021 10:25:25
GMT+01:00



TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTO

riunito in camera di consiglio in data 3.2.2021 in persona dei sig.ri:

dott. Lydia DEIURE
dott. Massimo DE MICHELE
dott. Vincenza Ariano
dott. Giordana Maggi

- Presidente relatore
- Giudice
- Esperto
- Esperto

Preso atto della domanda formulata in data 28.9.2020 dal sig. **Marco PASCALE** nato il 7.7.1990 a Taranto, ivi residente, via Toscana n.94 e domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia, Avv. Nicola Massimo Tarquinio, intesa a ottenere

RIABILITAZIONE

in relazione ai seguenti provvedimenti:

- sent. applicazione pena su richiesta parti Trib. Taranto 5.5.2010, irrevocabile 2.11.2010 (artt. 110,624,625 nn. 7e 7 c.p.);

considerato che a carico dell'istante non risultano esservi procedimenti penali pendenti;
considerato che sentenza, per il rito adottato, non comporta condanna alle spese di giudizio;
preso atto delle informazioni contenute nella nota dei Carabinieri, Com. Prov.le R.O. Taranto del 27.10.2020 dalle quali l'istante appare persona di normale condotta, disoccupato e che non vi è stata richiesta di risarcimento perché la merce sottratta fu immediatamente restituita alla proprietaria società Auchan;
rilevato che, dalla documentazione prodotta si riscontra che la Auchan, in persona del sig. Pietro Altamura, responsabile della società, in data 8.11.2008 "rimise" la denuncia-querela sporta il 24.9.2008, nei confronti, tra gli altri, dell'odierno istante che accettò l'atto il giorno successivo, dichiarando che se ne sarebbe accollato le spese ma, essendo il reato procedibile d'ufficio, la remissione non produsse alcun effetto se non quello implicito, utilizzabile in questa sede, di rinuncia al risarcimento del danno;
considerato che il soggetto, per quanto esposto, sembra stare dando "prove effettive e costanti di buona condotta", essendo la condanna in parola l'unica a suo carico, più che altro riconducibile a una ragazza;
considerato, quindi, che l'istanza di riabilitazione possa essere accolta,

P.Q.M.

Visti gli artt. 178 c.p. e ss, e 683 c.p.p.,

RIABILITA l'istante con riguardo alla condanna riportata in epigrafe.

Dichiara estinte le pene accessorie e ogni altro effetto penale relativo alle condanne, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Si comunichi all'interessato, al Procuratore Generale, alla Procura interessate all'esecuzione delle pene derivanti dal titolo in epigrafe, al difensore.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
TARANTO
Depositato in Cancelleria
Taranto, il 04.02.21



IL CANCELLIERE
Angelo Vito PETINO

Il Presidente estensore
Dott. Lydia Deiure

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
TARANTO

posto originale di atto di questo
art. 64 D.Lvo n. 271/1989.

04.02.21

IL CANCELLIERE
Angelo Vito PETINO



Taranto, 14/07/2021

Egr. Avv.
Giuseppe Fanelli
Via Firenze, n. 40
Grottaglie



fanelli.giuseppe@oravta.legalmail.it

Oggetto: Controversia Pascale c/ AMAT S.p.A.: esame proposta transattiva. Richiesta rinvio udienza del 19 luglio 2021.

Con riferimento alla controversia in oggetto, facendo seguito al Suo parere pervenuto nella giornata di ieri, si comunica che la proposta transattiva così formulata dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della scrivente Società.

Tenuto conto, tuttavia, che l'attuale Consiglio è in regime di prorogatio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e seguenti del D.L. n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994, così come previsto dall'art. 11, comma 15 del D. Leg.vo n. 175/2016, Le si chiede di concordare con il legale di controparte un rinvio dell'udienza fissata per il prossimo 19 luglio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

Alleg 4)

Oggetto: I: Pascale c. Amat (Tribunale del Lavoro Taranto Dott.ssa Leone)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 18/08/2021, 10.03

A: <amat@amat.ta.it>

Da: avvocato fanelli [mailto:avv.fanelli@gmail.com]

Inviato: martedì 17 agosto 2021 19:53

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Pascale c. Amat (Tribunale del Lavoro Taranto Dott.ssa Leone)

Preg.ma Dott.ssa Fabiola Menenti

Con riferimento alla controversia in oggetto, Le comunico che la prossima udienza è fissata per il 23.9.2021, data per la quale occorrerà comunicare al Giudice quale sia la proposta transattiva dell'azienda.

Riservo di comunicare gli sviluppi della vicenda e invio i migliori saluti.

Avv Giuseppe Fanelli